

Roma, 18 giugno 2020
Prot. 1952
(CLXXXIX Circolare "Emergenza Covid-19")

Alle Cooperative in indirizzo
Ai Consiglieri nazionali della Federazione
Ai Presidenti e Responsabili regionali della Federazione
Alle Confcooperative regionali e territoriali

e p.c. Al Segretario Generale Confcooperative
Al Direttore Generale Confcooperative
Al Dipartimento Politico sindacale Confcooperative

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Tax credit Vacanze (art. 176 DL "Rilancio")

E' stato pubblicato sul sito dell'Agenzia della Entrate il provvedimento del Direttore dell'Agenzia che detta le modalità di applicazione del tax credit (*bonus vacanze*) previsto dall'art. 176 del DL 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio")¹

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/comunicato-stampa-del-17giugno-2020>

Nel rinviare alla lettura integrale del provvedimento, si evidenzia come la struttura ricettiva per riconoscere lo sconto dovrà inserire il codice univoco comunicato dal cliente, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura/ricevuta all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In tal modo viene verificato lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile.

L'Agenzia delle Entrate istituirà un codice tributo che occorrerà indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, che potrà essere effettuato tramite il portale a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto.

¹ Si ricorda che l'art. 176 riconosce un credito di imposta per l'anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a €40.000 utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 in un'unica soluzione per il pagamento di servizi presso una strutture ricettiva: € 150 per famiglie composte da un solo individuo, € 300 per due componenti e € 500 da tre persone in su.

Il credito è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo (d'intesa con il fornitore del servizio) e del 20% sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi dell'avente diritto.

Il fornitore del servizio potrà fruire in compensazione del credito d'imposta o cederlo a terzi, compresi gli istituti di credito.

Il pagamento del servizio non può avvenire attraverso piattaforme che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi dalle agenzie di viaggio e tour operator.



Se, invece, si volesse procedere alla cessione del credito, questa sarà possibile sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto attraverso un'apposita sezione della parte intranet del sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ha anche predisposto una Guida che illustra nel dettaglio la misura, le modalità di richiesta da parte del cliente e il suo utilizzo, consultabile al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205

Cordiali Saluti

Il Direttore

Debora Violi

